

Condizioni Definitive, 7 dicembre 2010

## DEUTSCHE BANK AG LONDON

Emissione di 1.000.000 *Certificates* collegati all'Indice EURO STOXX 50® (i "**Titoli**")  
nell'ambito del Programma **X-markets** per l'emissione di *Notes*, *Warrants* e *Certificates*

**Prezzo di emissione:** EUR 100 per *Certificate*

**WKN/ISIN:** DB2KX1 / DE000DB2KX12

Il presente documento rappresenta le Condizioni Definitive dei Titoli ivi descritti e si compone delle seguenti parti:

**Parte A**      **Condizioni di Prodotto**

**Parte B**      **Ulteriori Informazioni**

**Parte C**      **Condizioni Generali**

Le presenti Condizioni Definitive devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base datato 17 maggio 2010 (il "**Prospetto di Base**") come di volta in volta integrato mediante supplemento. I termini non altrimenti definiti qui di seguito avranno il significato attribuito ad essi nelle Condizioni Generali allegate alle presenti Condizioni Definitive. Le informazioni complete riguardo all'Emittente e ai Titoli possono essere ottenute esclusivamente dall'esame congiunto delle Condizioni Definitive e del Prospetto di Base.

Il Prospetto di Base (come integrato dalle presenti Condizioni Definitive) è stato redatto sull'assunto che, ad eccezione di quanto previsto nel seguente sottoparagrafo (ii) qui di seguito, qualsiasi offerta di Titoli in qualsiasi Stato Membro dell'Area Economica Europea che ha implementato la Direttiva Prospetto (Direttiva 2003/71/EC) (ciascuno, uno "**Stato Membro Rilevante**") verrà effettuata sulla base di un'esenzione ai sensi della Direttiva Prospetto, come implementata nello Stato Membro Rilevante, dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta relativa ai Titoli. Di conseguenza, chiunque effettui o intenda effettuare un'offerta di Titoli può farlo soltanto:

- (i) in circostanze in cui l'Emittente non abbia l'obbligo di pubblicare un prospetto ai sensi dell'Articolo 3 della Direttiva Prospetto o un supplemento al prospetto ai sensi dell'Articolo 16 della Direttiva Prospetto, a seconda del caso, in relazione a tale offerta; ovvero
- (ii) nella Giurisdizione di Offerta al Pubblico indicata alla voce "Offerta Non Esente" nella seguente Parte B , a condizione che tale persona sia uno dei soggetti menzionati in tale sezione e tale offerta sia effettuata durante il Periodo di Sottoscrizione o il Periodo di Offerta come di seguito specificato nella Parte B.

L'Emittente non ha autorizzato, né autorizza, qualsiasi offerta effettuata in qualsiasi altra circostanza.

**PARTE A**  
**CONDIZIONI DI PRODOTTO**

Di seguito sono descritte le "Condizioni di Prodotto" dei Titoli che, ove risultino difformi dalle Condizioni Generali previste nella Parte C (*General Conditions*) delle presenti Condizioni Definitive, sostituiranno o modificheranno le Condizioni Generali in relazione ai Titoli. Nel caso in cui vi sia una qualsiasi divergenza tra le presenti Condizioni di Prodotto e le Condizioni Generali, le Condizioni di Prodotto prevarranno con riferimento ai Titoli.

Tipo di Titolo:	<i>Certificate</i>
WKN/ISIN/Common Code:	DB2KX1 / DE000DB2KX12 / 056448845
Emittente:	Deutsche Bank AG, Filiale di Londra
Numero dei Titoli:	Fino a 1.000.000
Prezzo di Emissione:	EUR 100 per Titolo
Data di Emissione:	18 febbraio 2011
Data di Chiusura del Mercato Primario:	15 febbraio 2011
Sottostante:	Tipo: Indice Nome: Indice EURO STOXX 50® ( <i>Codice Reuters: .STOXX50E</i> ) Sponsor o emittente del Sottostante: STOXX Limited Fonte di Riferimento: In relazione all'Attività di Riferimento e a qualsiasi Attività di Riferimento Rilevante, la principale borsa valori su cui viene principalmente negoziata tale Attività di Riferimento Rilevante, come determinato dall'Agente di Calcolo. Indice <i>Multi-Exchange</i> : Applicabile Mercato Correlato: Come stabilito nelle Condizioni Generali §5(5)(j) ISIN: EU0009658145
Liquidazione:	Liquidazione in Contanti
Importo di Liquidazione:	In relazione a ciascun Titolo: (a) qualora, in qualsiasi Data di Determinazione della Barriera, l'Importo di Determinazione della Barriera sia uguale o superiore al Livello Barriera Superiore (tale evento un " <b>Evento Knock Out</b> "), l'Importo di Liquidazione Anticipata riportato di seguito in corrispondenza della Data della Determinazione di Barriera, rispetto al quale si verifica l'Evento Knock Out; ovvero

- (b) qualora non si verifichi un Evento Knock Out:
- (i) qualora alla Data di Valutazione di Riferimento Finale l'importo di Determinazione della Barriera sia inferiore al Livello Barriera Inferiore, un importo pari al quoziente di
- (A) il prodotto di (x) EURO 100 e (y) il Livello di Riferimento Finale (al numeratore); e
- (B) il Livello di Riferimento Iniziale (al denominatore); e
- (ii) qualora le disposizioni di cui al punto (i) non siano soddisfatte, EURO 100.

Importo di Liquidazione Anticipata	Data di Determinazione della Barriera	Importo di Liquidazione Anticipata
	13 febbraio 2012	EUR 100
	11 febbraio 2013	EUR 100
	11 febbraio 2014	EUR 100
	11 febbraio 2015	EUR 100

Livello di Riferimento Finale:	Il Livello di Riferimento alla Data di Valutazione di Riferimento Finale.
Importo di Determinazione della Barriera	In qualsiasi Data di Determinazione della Barriera un importo (che sarà ritenuto un valore monetario nella relativa valuta) pari al Livello di Riferimento in tale giorno.
Livello di Riferimento Iniziale:	Il Livello di Riferimento alla Data di Valutazione di Riferimento Iniziale.
Valore Rilevante del Livello di Riferimento:	Il livello di chiusura ufficiale del Sottostante.
Livello di Riferimento:	Rispetto ad un qualsiasi giorno, un importo pari al Valore Rilevante del Livello di Riferimento in tale giorno che si prevede venga pubblicato alla pagina Reuters .STOXX50E.
Data di Valutazione di Riferimento Finale:	11 febbraio 2016
Data di Valutazione di Riferimento Iniziale	17 febbraio 2011
Date di Determinazione della Barriera	13 febbraio 2012, 11 febbraio 2013, 11 febbraio 2014 e 11 febbraio 2015
Livello Barriera Superiore	100 per cento del Livello di Riferimento Iniziale

Livello Barriera Inferiore: 60 per cento del Livello di Riferimento Iniziale

Pagamento del Coupon: Applicabile

Coupon: In relazione a ciascun Titolo e ciascuna Data di Pagamento del Coupon e la prima Data di Osservazione di antecedente a tale Data di Pagamento del Coupon:

- (i) qualora il Livello di Riferimento in tale Data di Osservazione sia pari o maggiore del Livello Barriera del Coupon, il Coupon da corrispondersi in tale Data di Pagamento del Coupon sarà un importo espresso nella Valuta di Liquidazione calcolato dall'Agente di Calcolo, pari al prodotto di Euro 100 e del Tasso del Coupon (e, ai fini di chiarezza, il paragrafo §4(3)(d) non verrà applicato);
- (ii) diversamente, qualora il Livello di Riferimento in tale Data di Osservazione sia inferiore al Livello Barriera del Coupon, in relazione a ciascun titolo, il Coupon sarà pari a zero.

Ai fini di chiarezza, qualora si verifichi un Evento Knock Out, verrà corrisposto il Coupon per la Data di Pagamento del Coupon successiva alla Data di Determinazione della Barriera nella quale si è verificato tale Evento Knock Out, ma in seguito non verranno corrisposti ulteriori Coupon.

Date di Osservazione 13 febbraio 2012, 11 febbraio 2013, 11 febbraio 2014, 11 febbraio 2015 e la Data di Valutazione di Riferimento Finale.

Livello Barriera del Coupon: 1.000 punti indice.

Tasso del Coupon: Un importo (espresso in percentuale) determinato dall'Agente di Calcolo in conformità alla seguente formula:

$$2,15\% + \text{Tasso Variabile}$$

Soggetto ad un minimo del 3%.e ad un massimo del 7%

Dove:

"**12M EURIBOR**" indica, rispetto a qualsiasi giorno rilevante, il tasso per i depositi in EURO per un periodo pari alla Scadenza Prescelta che compare sulla Pagina Video Bloomberg EUR012M <Index> (o qualsiasi pagina che le succeda o la sostituisca) (la "**Pagina Video Rilevante**") alle 11:00, ora di Bruxelles (il "**Tempo Rilevante**"), nel giorno che cade due Giorni di Liquidazione TARGET precedenti tale giorno (ai fini della presente definizione, la "**Data Rilevante**"). Qualora il tasso non sia visibile sulla Pagina Video Rilevante al Tempo Rilevante in tale Data Rilevante, il 12M EURIBOR relativo a tale giorno verrà determinato in conformità al paragrafo §5(2) e §5(3) e, ai fini di chiarezza, il paragrafo §5(1) non verrà applicato (e il 12M EURIBOR sarà ritenuto un "Tasso di Interesse" ai fini dei paragrafi §5(2) e §5(3)).

"**Data di Fissazione Annuale**" indica 18 febbraio 2011, 20 febbraio 2012, 18 febbraio 2013, 18 febbraio 2014 e 18 febbraio 2015.

"**Tasso Variabile**" indica, in relazione a ciascuna Data di Pagamento del Coupon (ai fini della presente definizione, la "**Data Rilevante di Pagamento del Coupon**"), il 12M EURIBOR in relazione alla Data di Fissazione Annuale che cade un anno prima della data coincidente con la prima Data di Osservazione antecedente alla Data Rilevante di Pagamento del Coupon, come determinato dall'Agente di Calcolo.

"**Giorni di Liquidazione TARGET**" indica ciascun giorno in cui il Sistema *Trans European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer* (TARGET2) è aperto.

Scadenza Prescelta:	12 mesi
Date di Pagamento del Coupon (ciascuna una " <b>Data di Pagamento del Coupon</b> "):	In relazione a ciascuna Data di Osservazione, il quinto Giorno Lavorativo successivo a tale Data di Osservazione, fermo restando che la Data di Pagamento del Coupon finale sarà la Data di Liquidazione e che non ci saranno altre Date di Pagamento del Coupon successiva alla Data di Liquidazione.
Data di Cessazione del Coupon:	La Data di Liquidazione
Data di Estinzione	Qualora si verifichi un Evento Knock Out, la relativa Data di Determinazione della Barriera.
Data di Liquidazione:	Rispetto al primo tra la Data di Esercizio e la Data di Estinzione, il quinto Giorno Lavorativo successivo (a) qualora si verifichi un Evento Knock Out, alla Data di Estinzione ovvero (b) altrimenti alla Data di Valutazione di Riferimento Finale
Tipo di Esercizio:	Stile Europeo
Data di Esercizio:	Data di Valutazione di Riferimento Finale
Esercizio Automatico:	Applicabile
Valuta di Liquidazione:	Euro (" <b>EUR</b> ")
Sedi del Giorno Lavorativo:	Londra, Milano e Francoforte Sul Meno.
Sedi del Giorno di Pagamento:	Londra, Milano e Francoforte Sul Meno.
Periodo di Correzione:	Tre Giorni Lavorativi precedenti alla data per qualsiasi pagamento o consegna ai sensi dei Titoli, il cui importo è determinato in tutto o in parte con riferimento a tale valore o prezzo dell'Attività di Riferimento.
Forma dei Titoli:	Titoli italiani, fermo restando che il paragrafo §2(2)(c) non si applichi ai Titoli
Agente di	Euroclear Bank S.A./N.V., 1 boulevard Albert II, 1210 Bruxelles,

Compensazione: Belgio  
Clearstream Banking Luxembourg S.A., 42 avenue John F. Kennedy,  
L-1855 Gran Ducato del Lussemburgo

Legge applicabile: Legge inglese

Altre disposizioni: Qualora i Titoli siano riscattati prima della Data di Liquidazione in un giorno diverso dalla Data di Pagamento del Coupon, non ci sarà alcun importo maturato da corrispondersi in virtù di qualsiasi Titolo in relazione a qualsiasi Importo del Coupon.

Con riferimento ai Titoli, le Condizioni Generali saranno rettificate come segue:

#### **§ 5 (Turbative di Mercato e Giorno di mancata Negoziazione)**

le seguenti parole saranno aggiunte alla fine del paragrafo §5(1): "se qualsiasi determinazione dell'Agente di Calcolo rispetto a qualsiasi giorno e a qualsiasi Attività di Riferimento è posticipata in conformità al presente paragrafo §5(1) per chiarezza, tale giorno verrà ritenuto a sua volta posticipato nella stessa maniera di tale(i) determinazione(i) e con riferimento alla(e) relativa(e) Attività di Riferimento interessata(e), fino al giorno in cui è stata effettuata ciascuna delle relative determinazioni posticipate per l' (le) Attività di Riferimento interessata(e)";

le seguenti parole saranno aggiunte al paragrafo §5(4)(a)(ii)(aa) delle Condizioni Generali subito dopo le parole "(fermo restando che l'Agente di Calcolo può, a sua discrezione, determinare che tale evento, invece, dia luogo ad un Evento di Rettifica/Estinzione)";

#### **§6 (Eventi di Rettifica ed Eventi di Rettifica/Estinzione)**

le seguenti parole saranno ritenersi aggiunte al paragrafo §6(5)(b)(B)(3) delle Condizioni Generali subito dopo le parole "tale Indice": "(che fermo restando che l'Agente di Calcolo può, a sua discrezione, determinare che tale evento, invece, dia luogo ad una Turbativa di Mercato)";

le seguenti parole alla fine del paragrafo §6(5)(b)(B) saranno cancellate: "e, in ciascun caso, le disposizioni al precedente punto (2) non vanno applicate".

## PARTE B

### ULTERIORI INFORMAZIONI

#### QUOTAZIONE E NEGOZIAZIONE

Quotazione e Negoziazione Verrà presentata domanda per l'ammissione alla quotazione e alla negoziazione dei Titoli sul mercato Euro TLX, che non è un mercato regolamentato ai sensi della Direttiva 2004/39/EC.

Stima delle spese totali relative all'ammissione alla negoziazione Euro 3.000

Lotto Minimo di Negoziazione 1 (un) Titolo

#### OFFERTA DEI TITOLI

Ammontare di sottoscrizione minimo per l'investitore Il numero minimo di Titoli che può essere assegnato ad un investitore sarà 1 (un) Titolo.

Ammontare di sottoscrizione massimo per l'investitore Il numero massimo di Titoli che può essere assegnato dipenderà dalla disponibilità al momento della domanda.

Non vi sono criteri di assegnazione predefiniti. I Distributori (come definiti di seguito) adotteranno dei criteri di assegnazione che garantiranno un pari trattamento degli investitori potenziali. Tutti i titoli richiesti tramite i Distributori durante il Periodo di Offerta saranno assegnati fino all'importo massimo dell'Offerta.

Il Periodo di Offerta Le Domande di Sottoscrizione dei Titoli possono essere inoltrate tramite il Distributore(i) a partire dal 7 dicembre 2010 incluso, fino alla "**Data di Chiusura del Mercato Primario**" inclusa, che è il 15 febbraio 2011 (fermo restando eventuali rettifiche) durante l'orario in cui le banche sono generalmente aperte per la propria attività in Italia.

L'Emittente si riserva il diritto per qualsiasi motivo di variare il numero di Titoli offerti.

Qualsiasi di tali cambiamenti o modifiche al Periodo di Offerta verrà comunicato agli investitori per mezzo di avviso pubblicato sul sito web dell'Emittente ([www.it.x-markets.db.com](http://www.it.x-markets.db.com)).

Cancellazione dell'Emissione dei Titoli L'Emittente si riserva il diritto per qualsiasi motivo di cancellare l'emissione dei titoli.

Tali decisioni verranno comunicate agli investitori per mezzo di avviso pubblicato sul sito web dell'Emittente ([www.it.x-markets.db.com](http://www.it.x-markets.db.com)).

Ai fini di chiarezza, ove vi siano richieste di sottoscrizione da parte di potenziali investitori e l'Emittente eserciti tale diritto, ciascuno di tali investitori potenziali non avrà diritto alla

	sottoscrizione o altrimenti all'acquisto di alcun Titolo.
Chiusura Anticipata delle Sottoscrizioni dei Titoli	L'Emittente si riserva il diritto per qualsiasi motivo di chiudere il Periodo di Offerta anticipatamente.  Tali decisioni verranno comunicate agli investitori per mezzo di avviso pubblicato sul sito web dell'Emittente ( <a href="http://www.it.x-markets.db.com">www.it.x-markets.db.com</a> ).
Condizioni a cui è soggetta l'offerta:	L'Offerta dei Titoli è condizionata alla loro emissione.
Descrizione del processo di sottoscrizione:	La sottoscrizione di Titoli può essere effettuata in Italia presso le filiali partecipanti (all'offerta) di un Distributore.  In conformità alla procedure normalmente seguite dal relativo Distributore, le domande dovranno essere notificate agli investitori dal relativo Distributore.  Non verrà richiesto ai potenziali investitori di concludere alcun accordo contrattuale direttamente con l'Emittente in relazione alla sottoscrizione dei Titoli.
Descrizione della possibilità di ridurre le sottoscrizioni e metodo di rimborso degli importi pagati in eccesso dai richiedenti:	Non applicabile
Dettagli relativi al metodo e alle limitazioni temporali per il pagamento e la consegna dei Titoli:	Il rispettivo Distributore notificherà agli investitori l'assegnazione dei Titoli loro spettanti e i rispettivi accordi per il regolamento. I Titoli verranno emessi alla Data di Emissione a fronte del pagamento del prezzo di sottoscrizione netto effettuato dal relativo Distributore all'Emittente.
Metodo e data in cui verranno resi pubblici i risultati dell'offerta:	L'Emittente, nella sua esclusiva discrezione, determinerà l'ammontare finale di Titoli da emettere (che dipenderà dal risultato dell'offerta), fino al limite di EUR 100.000.000.  Il numero preciso di Titoli da emettere sarà pubblicato sul sito web della Borsa Valori del Lussemburgo ( <a href="http://www.bourse.lu">www.bourse.lu</a> ) in conformità agli Articoli 10 e 16(2) della <i>Luxembourg Law on the Prospectuses for Securities</i> alla Data di Emissione o in prossimità di essa.
Offerta Non-Esente / Categorie di investitori potenziali a cui sono offerti i Titoli ed eventuale esclusiva destinazione di lotti a certi paesi/ Giurisdizioni di Offerta al Pubblico:	Le offerte possono essere fatte attraverso ciascun Distributore in Italia (la " <b>Giurisdizione di Offerta al Pubblico</b> ") a qualsiasi persona.  Possono essere assegnati agli Investitori Qualificati (come definiti dall'Articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob N. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato) solo quei Titoli che risultano non assegnati dopo l'allocazione di tutti i Titoli richiesti dal pubblico in Italia durante il Periodo di Offerta.

Le offerte (ove previste) in altri paesi dell'AEE possono essere fatte solo se in virtù di un'esenzione dall'obbligo, ai sensi della Direttiva Prospetto come implementata in tali paesi, di pubblicare un prospetto.

Qualsiasi investitore che non si trovi in Italia dovrebbe contattare i propri consulenti finanziari per maggiori informazioni, e può acquistare soltanto i Titoli che risultino non assegnati dopo l'allocazione dei Titoli richiesti dal pubblico in Italia durante il Periodo di Offerta, presso il proprio consulente finanziario, banca o intermediario finanziario.

Procedura relativa alla comunicazione ai richiedenti dell'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare la negoziazione prima della comunicazione:

Il relativo Distributore comunicherà a ciascun investitore l'assegnazione dei Titoli a lui spettante alla fine del Periodo di Offerta e prima della Data di Emissione.

Non può essere effettuata alcuna negoziazione prima della Data di Emissione.

Importo di qualsiasi spesa e tassa specificamente imposta al sottoscrittore o all'acquirente:

L'Emittente non è al corrente di qualsiasi spesa e tassa specificamente imposta al sottoscrittore o all'acquirente.

Per dettagli relativi al Prezzo di Emissione, che include le commissioni pagabili ai Distributori si veda la sezione che precede intitolata "Prezzo di Emissione" e di seguito la sezione intitolata "Commissioni".

Per dettagli relativi al regime fiscale applicabile ai sottoscrittori in Italia, si veda di seguito la sezione intitolata "Regime Fiscale".

Nome(i) e indirizzo(i), per quanto a conoscenza dell'Emittente, dei luoghi nei vari paesi ove l'offerta avrà luogo.

Deutsche Bank S.p.A., Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano, e Finanza & Futuro Banca S.p.A., Piazza del Calendario, 1 - 20126 Milano (il "**Distributore**" e insieme ad altri soggetti nominati come distributori in relazione ai titoli durante il Periodo di Offerta, i "**Distributori**").

L'Emittente si riserva il diritto di nominare altri distributori durante il Periodo di Offerta, che verranno comunicati agli investitori per mezzo di avviso pubblicato sul sito web dell'Emittente ([www.it.x-markets.db.com](http://www.it.x-markets.db.com)).

Deutsche Bank S.p.A. agirà come Responsabile del Collocamento come definito ai sensi dell'articolo 93-bis del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "**Testo Unico Finanziario**") (il "**Responsabile del Collocamento**").

Notifica e autorizzazione:

I Titoli sono offerti al pubblico in Italia ai sensi degli Articoli 17 e 18 della Direttiva Prospetto e delle norme di implementazione in Italia.

## COMMISSIONI

Commissioni pagate dall'Emittente ai distributori<sup>1</sup>:

Commissioni Trailer	Non applicabile
Commissione di Collocamento	Il Distributore riceverà dall'Emittente una Commissione di Collocamento fino al 4,62% del Prezzo di Emissione dei Titoli collocati da quest'ultimo.

Ulteriori informazioni circa le Commissioni di Collocamento possono essere ottenute presso il relativo Distributore.

## RATING DEI TITOLI

Rating	I Titoli non sono stati oggetto di <i>rating</i> .  Il <i>rating</i> dell'Emittente è quello riportato nel Prospetto di Base.
--------	---

## INTERESSI DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE COINVOLTE NELL'EMISSIONE

Interessi delle Persone Fisiche e Giuridiche coinvolte nell'Emissione	Ad eccezione di qualsiasi commissione pagabile in virtù di quanto previsto ai sensi della sezione intitolata "Commissioni" di cui sopra, per quanto a conoscenza dell'Emittente, nessuna persona coinvolta nell'Emissione dei Titoli ha un interesse materiale nell'offerta.
---	--

## RAGIONI DELL'OFFERTA, RICAVI NETTI PREVISTI E SPESE COMPLESSIVE

Ragioni dell'offerta	I ricavi netti della presente emissione dei Titoli verranno utilizzati dall'Emittente per i propri generali scopi societari. Una parte sostanziale dei ricavi derivanti dall'emissione dei Titoli possono essere utilizzati ai fini di copertura del rischio di mercato rispetto a tali Titoli.
----------------------	---

## INFORMAZIONI RELATIVE AL SOTTOSTANTE:

Le informazioni relative all'andamento storico e attuale del Sottostante e alla sua volatilità possono essere ottenute sulla pagina *Bloomberg* o *Reuters* come previsto per l'indice che faccia parte del Sottostante nella Parte A di cui sopra.

Lo sponsor dell'indice che costituisce il Sottostante cura anche un Sito Internet al seguente indirizzo ove possono essere reperite ulteriori informazioni riguardo al Sottostante.

---

<sup>1</sup> L'Emittente può corrispondere al relativo collocatore commissioni di collocamento e commissioni *trailer*, quali commissioni legate alla vendita. Le commissioni di collocamento sono pagamenti *una tantum* derivanti dai ricavi dell'emissione; alternativamente, l'Emittente può corrispondere al relativo collocatore un adeguato sconto sul prezzo di emissione (senza sovrapprezzo di sottoscrizione). Le commissioni *trailer* sono corrisposte periodicamente a valere su qualsiasi commissione di gestione indicata nelle Condizioni di Prodotto in base al Sottostante. Qualora Deutsche Bank AG ricopra il ruolo sia di emittente che di collocatore in relazione alla vendita dei propri titoli, l'unità di collocamento di Deutsche Bank riceverà internamente i relativi importi. Ulteriori informazioni sui prezzi e sulle componenti del prezzo sono riportate nella Parte II (Fattori di Rischio) del Prospetto di Base – Sezione E "Conflitti di Interesse", ai punti 5 e 6.

Nome dello Sponsor dell'Indice Website

Stoxx Ltd. [www.stoxx.com/index.html](http://www.stoxx.com/index.html)

STOXX e coloro che hanno concesso licenza (i "**Licensors**") non hanno alcun rapporto con l'Emittente, ad eccezione della licenza dell'Indice EuroStoxx50<sup>®</sup> e dei relativi marchi per l'uso in connessione con questo prodotto.

**STOXX e i suoi *Licensors*:**

- Non sponsorizzano, appoggiano, vendono o promuovono questo prodotto.
- Non consigliano ad alcun soggetto di investire in questo prodotto o in qualsiasi altro strumento finanziario.
- Non hanno alcuna responsabilità o obbligo in merito alle decisioni o all'adozione di alcuna decisione circa la tempistica, l'importo o il prezzo di questo prodotto.
- Non hanno alcuna responsabilità o obbligo per l'amministrazione, gestione o promozione di questo prodotto
- Non tengono conto delle esigenze di questo prodotto o dei titolari di questo prodotto nella determinazione, composizione o calcolo dell'Indice EuroStoxx50<sup>®</sup> e non hanno nessun obbligo in tal senso.

**STOXX e i suoi *Licensors* non hanno nessuna responsabilità in connessione ai Titoli. Nello specifico, STOXX e i suoi *Licensors* non rilasciano alcuna garanzia, esplicita o implicita, ed escludono espressamente qualunque garanzia in merito:**

- Ai risultati ottenuti dai titoli, dai possessori dei Titoli o qualsiasi altro soggetto in relazione all'uso dell'Indice EuroStoxx50<sup>®</sup> e i dati in esso inclusi.
- L'accuratezza o completezza dell'Indice EuroStoxx50<sup>®</sup> e dei suoi dati;
- La commerciabilità, ovvero l'idoneità ad un particolare scopo o uso dell'Indice EuroStoxx50<sup>®</sup> e dei suoi dati;
- STOXX e i suoi Concessori di Licenza non hanno nessuna responsabilità per qualsiasi errore, omissione o interruzione dell'Indice EuroStoxx50<sup>®</sup> o dei suoi dati;
- In nessun caso STOXX o i suoi Concessori di Licenza saranno responsabili per qualsiasi mancato guadagno o danno indiretto punitivo, speciale o consequenziale, anche qualora fossero a conoscenza del possibile verificarsi degli stessi.

Il contratto di licenza tra l'Emittente e STOXX è a loro esclusivo beneficio e non a beneficio dei titolari dei Titoli o qualsiasi altra parte terza.

**FATTORI DI RISCHIO E EFFETTO DELL'ANDAMENTO DEL SOTTOSTANTE:**

Gli investitori devono prendere visione in maniera accurata della sezione relativa ai Fattori di Rischio del Prospetto di Base e dell'effetto dell'andamento del Sottostante sui Titoli come descritto di seguito.

Il rendimento di un investitore è collegato alla performance del Sottostante per il periodo di durata dei Titoli. Ciò può influenzare il pagamento dell'ammontare che un investitore ha diritto a ricevere in virtù dei Titoli nonché la durata dei Titoli.

Qualora, in certe data specificate, le Date di Determinazione della Barriera, il Livello di Riferimento in tale data sia pari o superiore al Livello Barriera Superiore e si verifichi un Evento Knock Out e i Titoli saranno esercitati anticipatamente e l'Importo di Liquidazione sarà pari all'Importo di Estinzione Anticipato stabilito in relazione a ciascuna Data di Determinazione della Barriera.

Inoltre qualora si verifichi un Evento Knock Out, verrà corrisposto il Coupon per la Data di Pagamento del Coupon (come specificato di seguito) successiva alla Data di Determinazione della Barriera nella quale si è verificato tale Evento Knock Out, nel caso le condizioni di cui di seguito siano soddisfatte. In seguito all'Evento Knock Out, gli investitori non avranno diritti ulteriori sui Titoli.

Nel caso in cui non si verifichi un Evento Knock Out, qualora il Livello di Riferimento Finale del Sottostante sia pari o maggiore al Livello Barriera Inferiore, l'investitore avrà diritto a ricevere alla Data di Liquidazione, rispetto a ciascun Titolo detenuto, 100 Euro più il Coupon. Qualora il Livello di Riferimento Finale del Sottostante sia inferiore al Livello Barriera Inferiore, l'investitore avrà diritto a ricevere alla Data di Liquidazione, rispetto a ciascun Titolo detenuto, (i) un importo pari a (a) 100 Euro, moltiplicato per (b) il Livello di Riferimento Finale diviso per il Livello di Riferimento Iniziale, e (ii) il Coupon, ove applicabile

Qualora il Livello di Riferimento del Sottostante in una Data di Osservazione sia pari o maggiore del Livello Barriera del Coupon, un investitore riceverà alla Data di Pagamento del Coupon che cade immediatamente dopo tale Data di Osservazione, in relazione a ciascun Titolo detenuto, un Coupon pari al prodotto di (i) Euro 100, moltiplicato per (ii) il maggiore tra (a) la somma tra il 2,15 per cento, e il 12M EURIBOR in relazione alla Data di Fissazione Annuale immediatamente precedente la prima Data di Osservazione che cada prima di tale Data di Pagamento del Coupon, e (b) il tre per cento (3%), il Coupon non potrà essere maggiore del sette per cento (7%). **Qualora il Livello di Riferimento del Sottostante in tale Data di Osservazione sia inferiore al Livello Barriera del Coupon, il Coupon per la Data di Pagamento del Coupon che cade subito dopo tale Periodo di Osservazione, sarà pari a zero.**

#### **Ulteriori Informazioni Pubblicate dall'Emittente**

L'Emittente non fornisce alcuna ulteriore informazione riguardo al Sottostante.

#### **RESPONSABILITÀ**

L'Emittente accetta la responsabilità per le informazioni contenute in queste Condizioni Definitive.

#### **INFORMAZIONI SPECIFICHE DEL PAESE E ALTRE INFORMAZIONI PER LA VENDITA: ITALIA**

Regime Fiscale

***Le informazioni fornite qui di seguito riassumono il regime fiscale dei Titoli ai sensi della legislazione italiana e della prassi di mercato. Quanto segue è basato sulla legislazione fiscale vigente alla data delle presenti Condizioni Definitive, fermo restando che la stessa rimane soggetta a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti retroattivi. Quanto segue non intende essere un'analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali che possono avere rilievo ai fini di una decisione di sottoscrivere, acquistare, detenere o cedere i Titoli e non intende trattare le conseguenze fiscali applicabili a tutte le categorie di investitori, tra cui alcuni potrebbero essere soggetti a disposizioni speciali (come i negozianti di titoli o di materie prime).***

***I potenziali acquirenti dei Titoli sono invitati a consultare i loro consulenti fiscali in merito alle generali conseguenze fiscali derivanti dal possesso dei Titoli.***

**Regime Fiscale dei Titoli in Italia**

**(A)** Secondo un'interpretazione dell'attuale regime fiscale, ai sensi dell'articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, come modificato dal Decreto Legislativo 21 Novembre 1997 n. 461 e successive modificazioni, ove un Portatore dei Titoli residente in Italia sia (i) una persona fisica non impegnata in un'attività professionale connessa ai Titoli, (ii) una società o associazione non commerciale, (iii) un'istituzione pubblica o privata non commerciale, ovvero (iv) un investitore esente da imposta sul reddito di impresa in Italia, i proventi e plusvalenze derivanti sia dall'esercizio che dalla cessione a titolo oneroso dei Titoli sono soggetti ad imposta sostitutiva del 12,5 per cento . Il contribuente può optare fra tre differenti regimi di tassazione tra loro alternativi:

(1) Ai sensi del regime della dichiarazione, che è il regime fiscale automaticamente applicato in difetto di diversa scelta per i proventi e plusvalenze realizzate da parte di persone fisiche residenti in Italia che agiscano al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali cui i Titoli si riferiscano, l'imposta sostitutiva sui proventi e le plusvalenze comporta la tassazione, su base cumulativa annuale, di tutti i proventi e le plusvalenze al netto di eventuali oneri e minusvalenze, realizzati da parte di persone fisiche residenti in Italia che detengono i Titoli al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali e che derivino dall'acquisto o dall'esercizio dei Titoli durante un qualsiasi periodo d'imposta. Le persone fisiche residenti in Italia che detengono i Titoli al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali devono indicare nella dichiarazione dei redditi i proventi e le plusvalenze complessive per il periodo d'imposta, al netto di eventuali oneri e minusvalenze e pagare l'imposta sostitutiva così calcolata insieme con qualsiasi saldo sull'imposta dei redditi dovuta per tale periodo d'imposta. Il contribuente è ammesso a riportare a nuovo le eccedenze negative ed a compensarle con i redditi ed altri proventi realizzati in qualsiasi dei quattro periodi d'imposta successivi.

(2) In alternativa al regime della dichiarazione, le persone fisiche residenti in Italia che detengono i Titoli al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali possono scegliere di pagare l'imposta sostitutiva separatamente sui proventi e le plusvalenze realizzate su ciascuna vendita o esercizio dei Titoli (il regime di "risparmio amministrato", previsto dall'Articolo 6 del Decreto Legislativo No. 461 del 21 novembre 1997, come successivamente modificato, il "Decreto No. 461"). Tale tassazione separata sui proventi e le plusvalenze è permessa a condizione che (i) i Titoli siano depositati presso una banca italiana, una SIM o certi intermediari finanziari autorizzati e (ii) che il relativo contribuente che detiene i Titoli abbia esercitato validamente per iscritto e nel periodo indicato l'opzione per il regime di risparmio amministrato. Il depositario è responsabile per il calcolo dell' imposta sostitutiva sui proventi e le plusvalenze realizzate su ciascuna vendita o esercizio dei Titoli (e anche sui proventi e le plusvalenze realizzate in occasione della revoca del suo mandato), al netto di eventuali oneri e

minusvalenze e deve pagare il relativo importo alle Autorità Fiscali italiane per conto del contribuente, deducendo un importo corrispondente dai ricavi da corrispondere al Portatore dei Titoli o utilizzando i fondi forniti dal Portatore dei Titoli a tale fine. Ai sensi del regime di risparmio amministrato, nel caso la vendita o l'esercizio dei Titoli comporti un onere o una minusvalenza, tale perdita può essere dedotta dai proventi e le plusvalenze realizzate successivamente, nell'ambito del medesimo rapporto con lo stesso depositario, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto. Ai sensi del regime di risparmio amministrato, al Portatore dei Titoli non è richiesto di dichiarare proventi e le plusvalenze nella dichiarazione dei redditi.

(3) Qualsiasi dei proventi e delle plusvalenze realizzate o maturate da persone fisiche residenti in Italia che detengono i Titoli al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali che hanno affidato la gestione del loro patrimonio, tra cui i Titoli, ad un intermediario autorizzato e che hanno validamente esercitato l'opzione per essere assoggettati al cosiddetto regime del risparmio gestito (regime previsto dall'Articolo 7 del Decreto No. 461) verranno incluse nel computo dell'incremento di valore annuale del patrimonio gestito maturato, anche se non ancora realizzato, soggetto ad imposta sostitutiva nella misura del 12,5 per cento, che dovrà essere pagata dall'intermediario autorizzato. Ai sensi del regime del risparmio gestito, qualsiasi deprezzamento del patrimonio amministrato maturato alla fine dell'anno può essere riportato a nuovo e compensato con l'apprezzamento del patrimonio amministrato in qualsiasi dei quattro periodi d'imposta successivi. Ai sensi del regime del risparmio gestito, al Portatore dei Titoli non è richiesto di dichiarare i proventi e le plusvalenze nella dichiarazione fiscale.

Nel caso in cui un Portatore dei Titoli residente in Italia sia una società o un'entità commerciale di simile natura o una stabile organizzazione in Italia di un'entità commerciale non residente a cui si riferiscano effettivamente i Titoli, i proventi e le plusvalenze derivanti dai Titoli non saranno soggetti ad imposta sostitutiva, ma dovranno essere inclusi nella dichiarazione dei redditi del relativo Portatore dei Titoli e quindi soggetti all'imposta sul reddito d'impresa italiano (e, in certe circostanze, a seconda dello status del Portatore dei Titoli, anche come una parte del valore netto della produzione netta ai fini dell'IRAP).

I proventi e le plusvalenze realizzate dai Portatori dei Titoli non residenti in Italia non sono soggetti a tassazione in Italia a condizione che i Titoli (i) siano trasferiti su mercati regolamentati, o (ii) se non trasferiti su mercati regolamentati siano detenuti fuori dall'Italia.

**(B)** Secondo un'interpretazione alternativa dell'attuale regime fiscale, è possibile che i Titoli vengano considerati come titoli "atipici" ai sensi dell'Articolo 8 del Decreto Legge No. 512 del 30 settembre 1983 come implementato dalla Legge No. 649 del 25 novembre 1983. In tale caso, i pagamenti relativi ai Titoli possono essere

soggetti ad una ritenuta d'imposta italiana, ad un tasso del 27 per cento.

Il 27 per cento della ritenuta d'imposta menzionata sopra non si applica ai pagamenti fatti ad un Portatore dei Titoli che non sia un residente italiano e un Portatore dei Titoli che sia un residente italiano che sia (i) una società o un'entità commerciale di simile natura (incluso lo stabilimento permanente italiano di una entità commerciale straniera), (ii) un'associazione commerciale, o (iii) un'istituzione pubblica o privata commerciale.

### **Imposta di Successione e Donazione**

Ai sensi del Decreto Legge No. 262 del 3 ottobre 2006, (Decreto No. 262), convertito in Legge No. 286 del 24 novembre 2006, i trasferimenti di qualsiasi bene di valore (tra cui azioni, obbligazioni o altri titoli) per successione o donazione, sono tassati come segue:

- (i) i trasferimenti in favore del coniuge e dei parenti in linea retta sono soggetti ad un'imposta di successione e donazione con aliquota del 4 per cento sul valore del bene trasferito eccedente EUR 1.000.000;
- (ii) i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al terzo grado, sono soggetti ad un'imposta di successione e donazione con aliquota del 6 per cento sul valore complessivo della successione o donazione. I trasferimenti in favore di fratelli/sorelle sono soggetti ad un'imposta di successione e donazione con aliquota del 6 per cento sul valore del bene trasferito eccedente EUR 1.000.000; e
- (iii) qualsiasi trasferimento è, in linea di principio, soggetto ad un'imposta di successione e donazione con aliquota dell'8 per cento sul valore complessivo della successione o donazione.

### **Tassa sui Contratti di Borsa**

L'Articolo 37 del Decreto Legge No 248 del 31 dicembre 2007 ("Decreto No. 248"), convertito in Legge No. 31 del 28 febbraio 2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Italiana No. 51 del 29 febbraio 2008, ha abolito la tassa italiana sui contratti di borsa, prevista dal Decreto Regio No. 3278 del 30 dicembre, 1923, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo No. 435 del 21 novembre 1997.

In seguito all'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, a partire dal 31 dicembre 2007 i contratti relativi al trasferimento dei titoli sono soggetti alla seguente imposta di registro: (i) gli atti pubblici e gli atti notarili sono soggetti ad un'imposta di registro fissa nella misura di EUR 168; (ii) le scritture private sono soggette ad imposta di registro solo in caso di utilizzo o di registrazione volontaria.

### **Pagamenti effettuati da un Garante non residente**

Con riferimento ai pagamenti effettuati a favore di un Portatore dei Titoli residente in Italia da un garante non residente in Italia, in conformità ad un'interpretazione della normativa fiscale italiana, qualsiasi di tali pagamenti effettuati da un garante non residente in Italia, devono essere considerati, in alcune circostanze, come pagamenti effettuati dal relativo Emittente e saranno quindi soggetti al regime fiscale descritto nel paragrafo precedente della presente sezione.

### **Direttiva Risparmio dell'UE**

Ai sensi della Direttiva del Consiglio dell'UE 2003/48/CE ("**Direttiva Risparmio**") sulla tassazione dei redditi da risparmio, gli Stati Membri devono fornire alle autorità fiscali di un altro Stato Membro informazioni relative ai pagamenti degli interessi (o proventi assimilabili) corrisposto da soggetti stabiliti entro la propria giurisdizione a favore di persone fisiche residenti in tale altro Stato Membro o a favore di determinate tipologie di enti stabiliti in tale altro Stato Membro. In ogni caso, per un periodo di transizione, il Belgio, il Lussemburgo e l'Austria sono invece tenuti (a meno che durante tale periodo tali stati non decidano diversamente) ad adottare un sistema di ritenuta d'imposta che si applichi a tali pagamenti (il termine di tale periodo transitorio dipenderà dalla conclusione di taluni accordi relativi allo scambio di informazioni tra alcuni altri paesi). Alcuni paesi non appartenenti all'Unione Europea, inclusa la Svizzera, hanno convenuto di adottare dei regimi analoghi (un sistema di ritenuta d'imposta nel caso della Svizzera).

Il 15 settembre 2008 la Commissione Europea ha fornito una relazione al Consiglio dell'Unione Europea sull'operatività della Direttiva Risparmio dell'UE, che includeva la proposta della Commissione di apportare dei cambiamenti alla Direttiva. Il 13 novembre 2008 la Commissione Europea ha pubblicato una proposta più dettagliata in merito alle modifiche da apportare alla Direttiva, che include un numero di suggerimenti. Il Parlamento Europeo ha approvato una versione rettificata di tale proposta il 24 aprile 2009. Nel caso in cui venisse adottato qualunque dei cambiamenti proposti in relazione alla Direttiva, questi potrebbero modificare o ampliare la portata dei requisiti sopra descritti.

### **Attuazione in Italia della Direttiva Risparmio dell'UE**

L'Italia ha attuato la Direttiva Risparmio attraverso il Decreto Legislativo No. 84 del 18 aprile 2005 ("Decreto No. 84"). Ai sensi del Decreto No. 84, a condizione che vengano rispettate una serie di importanti condizioni, nel caso in cui l'interesse venga pagato a persone fisiche che siano beneficiarie effettive del pagamento degli interessi e che siano residenti ai fini fiscali in un altro Stato Membro, gli agenti di pagamento qualificati italiani non dovranno applicare la ritenuta d'imposta e dovranno comunicare alle Autorità Fiscali italiane le informazioni relative agli interessi pagati e i dati personali del beneficiario. Tali informazioni vengono trasmesse dalle Autorità Fiscali italiane alle autorità fiscali straniere competenti del Paese di residenza del beneficiario.

Agente in Italia	In Italia, l'Agente è Deutsche Bank S.p.A. che agisce dalla sua sede a Milano che alla Data di Emissione si trova in Piazza del Calendario, 3 – 20126.
Limitazioni alla Vendita	<p>Si veda la Parte VI(B): "Limitazioni Generali alla Vendita e al Trasferimento" nel Prospetto di Base.</p> <p>Come meglio descritto in maggiori dettagli nel Prospetto di Base, i Titoli non sono stati e non saranno registrati ai sensi del <i>Securities Act</i> del 1933 degli Stati Uniti, come successivamente modificato. Qualsiasi offerta o vendita dei Titoli deve essere effettuata come transazione esente dai requisiti di registrazione di tale <i>Securities Act</i> in conformità al Regolamento S indicato qui di seguito. I Titoli non possono essere offerti, venduti o altrimenti trasferiti negli Stati Uniti o a persone che siano "<i>U.S person</i>" secondo la definizione data nel Regolamento S di tale <i>Securities Act</i> o persone che non rientrino nella definizione di "<i>non-United States person</i>" ai sensi della <i>Rule 4.7</i> del <i>United States Commodity Exchange Act</i>, come successivamente modificato.</p>
Ulteriori Limitazioni alla Vendita e al Trasferimento	Non applicabile.